

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 46

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 2 agosto 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE SULLA  
SICUREZZA DALLA CRIMINALITÀ (COM(2011) 335 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2011**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 335 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento definisce un quadro comune per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità, basate su indagini condotte presso famiglie o individui;

considerato che non esiste alcuna disposizione sulla materia oggetto della proposta;

considerato che già nel programma dell'Aia del 2005 e successivamente nel programma di Stoccolma del 2009 era stata evidenziata la mancanza di informazioni concernenti la criminalità comparabili a livello di Unione europea la necessità di elaborare strumenti statistici idonei alla misurazione delle attività criminali;

considerata, inoltre, la decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee, che comprende la procedura di concessione delle sovvenzioni alle autorità nazionali;

valutato, infine, che sono stati consultati il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato del sistema statistico europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare adeguatamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Le statistiche europee devono essere conformi alle norme di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. La produzione delle statistiche europee non deve inoltre comportare oneri eccessivi per gli operatori economici;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo mediante una legislazione europea chiara, che fissi concetti statistici, formati di dichiarazioni e prescrizioni di qualità comuni, vi sarà la possibilità di ottenere statistiche europee pertinenti, attuali, comparabili e coerenti;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si segnala l'importanza che le statistiche europee sulla criminalità, oltre ai reati elencati nell'allegato 1 alla proposta, comprendano anche dati sui reati maggiormente pericolosi per l'incolumità fisica delle persone;

sulle modalità di finanziamento dell'indagine di cui alla presente proposta, si segnala che è stato stabilito un tetto massimo di contributo finanziario da parte della Commissione europea sotto forma di sovvenzione, ma non un tetto minimo, che invece risulterebbe opportuno indicare, per poter meglio valutare l'ordine di grandezza delle spese da sostenere per ogni Stato membro;

con riferimento alla tempistica delineata dalla proposta di regolamento per l'indagine sulla sicurezza dalla criminalità, si auspica che l'elaborazione dei dati e la diffusione delle relative statistiche possa essere anticipata di un anno, alla fine del 2013;

infine, l'articolo 3, sul campo di applicazione della proposta, indica al terzo paragrafo l'esclusione di Francia e Irlanda dalla raccolta dati sulle violenze tra i membri di una stessa famiglia. Si ritiene utile conoscere i motivi di tale esclusione.

